

LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1983, N 62:

Disciplina generale ed organica in materia di Trasporti pubblici locali.

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Oggetto della Legge

La presente legge disciplina, in modo unitario ed organico:

- a) la materia dei trasporti pubblici locali, intesi come tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;
- b) tutte le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti, attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972, N. 5, del D.P.R. 24.7.77, n. 616 e delle altre leggi dello Stato.

ART. 2

Finalità

Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio ed organizzazione del trasporto pubblico locale, la Regione:

- a) riconosce al servizio del trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e socio-economiche;
- b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione ed, in particolare, al riequilibrio territoriale;
- c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi del Piano Generale Nazionale dei Trasporti e delle sue articolazioni settoriali.

ART. 3

Materie

In armonia con le finalità di cui al precedente art. 2, la Regione:

- a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, N. 5, dal DER 24 luglio 1977, n. 616 e dalle altre leggi dello Stato;

b) provvede alla individuazione ed attribuzione delle funzioni amministrative che siano suscettibili di delega o di sub-delega agli Enti Locali e vigila sulla sua attuazione;

c) predispone i Piani Regionali dei Trasporti in connessione con la politica di sviluppo regionale, perseguendo l'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche al fine di evitare aspetti di concorrenzialità;

d) predispone piani annuali e pluriennali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali, in armonia con le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;

e) partecipa alla elaborazione del Piano Nazionale dei Trasporti e dei Piani di Settore, giusta quanto previsto dall'art. 2 della Legge Quadro 10 aprile 1981, n. 151;

f) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo, ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzionali organizzazioni amministrative fondate su circoscrizioni tradizionali e storiche;

g) fissa i criteri direttivi e programmatici per l'elaborazione dei Piani di bacino di traffico

da parte degli Enti locali, allo scopo di assicurarne la coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti ed anche al fine del coordinamento e della unificazione tra i sistemi di trasporto di più bacini;

h) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

i) stabilisce le modalità di approvazione dei Piani di Bacino e dei provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione di cui alle precedenti lettere g) ed h) del presente articolo;

l) disciplina l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, tenendo presente la concezione unitaria del servizio nell'ambito dei bacini di traffico e favorendo la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

m) promuove ed attua la partecipazione alla gestione delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali da parte degli Enti locali anche attraverso l'istituto della delega;

n) realizza la partecipazione degli Enti locali e delle parti sociali alla elaborazione ed alla attuazione del Piano Regionale dei Trasporti;

o) provvede annualmente, ed in collaborazione con gli Enti locali, o loro associazioni, alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti pubblici locali;

p) provvede alla erogazione dei contributi di investimento e d'esercizio di cui agli strumenti indicati alla lettera "d" del presente art., direttamente o attraverso gli Enti locali delegati;

q) favorisce, anche attraverso la partecipazione diretta, la creazione di Società a totale o parziale capitale pubblico per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e di cose per l'esercizio di attività e servizi connessi con lo sviluppo dei trasporti pubblici in tutte le sue forme di effettuazione.

TITOLO II

Funzioni amministrative regionali proprie o delegate

ART. 4

Elenco delle funzioni

Le funzioni amministrative regionali, proprie o delegate, ivi incluse quelle già esercitate dallo Stato, riguardano principalmente:

A) In materia di tranvie e linee automobilistiche e filoviarie di interesse regionale:

- 1) la concessione all'impianto ed all'esercizio;
- 2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
- 3) la concessione all'impianto ed all'esercizio delle autostazioni;
- 4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;
- 5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;
- 6) il personale dipendente da imprese concessionarie.

B) In materie di navigazione interna e di porti interni:

- 1) la costruzione dei natanti, le attrezzature e le infrastrutture per la navigazione interna;
- 2) la navigabilità dei natanti;
- 3) la sicurezza della navigazione, incluse le funzioni delegate dallo Stato in materia di sicurezza dei mezzi addetti ai servizi di linea ed escluse quelle relative ai singoli impianti di sicurezza omologati per tipi dai competenti organi dello Stato;
- 4) il conferimento delle abilitazioni alle professioni nautiche.

Le predette funzioni comprendono, tra l'altro:

- a) l'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi di linea;
- b) la concessione per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali;
- c) la concessione di spiagge lacuali;
- d) il rilascio di certificati di navigabilità;
- e) le disposizioni per la rimozione di materiali sommersi;

f) l'autorizzazione all'esercizio del trasporto

per conto proprio e per conto terzi e vigilanza sulla loro regolarità;

g) il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;

h) il noleggio da banchina e servizi pubblici di traino;

i) il movimento delle navi nei porti e svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci;

l) il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplan, effettuato per conto terzi con motoscafi ed imbarcazioni a motore;

m) le caratteristiche del numero di iscrizione dei natanti sigla dell'ufficio di iscrizione e targhe;

n) la fluitazione;

o) la tutela delle vie navigabili;

p) la stazzatura dei natanti;

q) gli approdi;

r) l'autorizzazione al pilotaggio,

s) il personale dipendente da imprese concessionarie della navigazione interna;

t) i titoli e le qualifiche del personale navigante, nonché le forze minime e gli equipaggi.

C) In materia di noleggi e servizi da piazza:

l'approvazione dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza.

D) In materia d'autotrasporto:

la tenuta dell'Alba provinciale degli autotrasportatori.

E) In materia finanziaria:

la concessione e l'erogazione di contributi di investimento e di esercizio.

F) In materia di trasporto a fune:

1) la determinazione delle norme di carattere generale e tecnico;

2) l'adozione di procedimenti amministrativi e tecnici previsti dalle predette norme.

ART. 5

Attribuzioni degli organi regionali

La potestà regolamentare, la fissazione di criteri ed indirizzi generali e l'emanazione di direttive relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4 sono attribuite al Consiglio Regionale.

Al medesimo Consesso sono attribuite le competenze in materia di piani e programmi e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri conferitigli dall'art. 47 dello Statuto e dirige le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, spetta alla Giunta Regionale:

- fissare le modalità da seguire nella formazione dei piani di bacino, in coerenza con le direttive ed i criteri generali indicati dal Piano Regionale dei Trasporti;
- esercitare le funzioni relative alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio Regionale;
- esercitare le funzioni precisate dai successivi articoli della presente legge;
- approvare le modalità di esercizio;
- esercitare le altre funzioni amministrative non attinenti ad attività programmatiche.

In attuazione dei propri principi statutari ed ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della Legge 10 aprile 1981, N. 151, la Regione delega, di norma, l'esercizio delle funzioni amministrative agli enti locali, che le esercitano in forma singola o associata.

La individuazione delle funzioni delegabili e la disciplina della delega sono contemplate nei successivi articoli della presente legge.

TITOLO III

Pianificazione dei Trasporti locali

ART. 6

Piano regionale dei trasporti

Il Piano Regionale dei Trasporti è il documento programmatico fondamentale della politica dei trasporti locali.

Esso contiene:

- a) la individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale ed interregionale e relative infrastrutture, con riguardo al piano di sviluppo regionale ed al piano generale nazionale dei trasporti;
- b) l'integrazione e il coordinamento a livello spaziale e intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;
- c) la individuazione delle zone nelle quali sono consentiti l'impianto e l'esercizio del trasporto a fune;
- d) la individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per il collegamento dei bacini di traffico;
- e) l'indicazione dell'ordine prioritario degli interventi in materia dei trasporti pubblici locali;
- f) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino;
- g) il sistema di gestione per ciascuna linea di rete per i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo;
- h) la fissazione dei criteri generali relativi alla istituzione e all'esercizio del servizio di noleggio con autoveicoli;
- i) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

Il Piano Regionale dei Trasporti ha carattere annuale e pluriennale; quello pluriennale è riferito allo stesso periodo contemplato dal programma di sviluppo regionale.

Esso è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

Per le modifiche sono osservate le medesime procedure anche con la partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali di cui al successivo articolo 8.

ART. 7

Partecipazione regionale al Piano Nazionale dei Trasporti

Ai sensi dell'art. 2 della legge-quadro 10 aprile 1981, N. 151, la Regione concorre, secondo la legislazione statale, alla elaborazione del Piano Nazionale dei trasporti e dei Piani di Settore.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, determina i contenuti programmati della partecipazione regionale alla elaborazione dei piani di cui a comma precedente.

ART. 8

Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali al Piano Regionale dei Trasporti

Alla formazione del Piano Regionale dei Trasporti sono chiamati a partecipare altresì verso conferenze indette dalla Giunta Regionale:

- a) gli Enti Locali;
- b) i Distretti Scolastici;
- c) le UU.LL.SS.SS.;
- d) gli Enti Provinciali per il Turismo; e) le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Associazioni delle aziende di trasporto maggiormente rappresentative;
- f) le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Possono essere chiamati, altresì, a partecipare alle predette conferenze altre categorie economiche sociali interessate.

Gli atti delle conferenze sono allegati al progetto di Piano.

TITOLO IV

Bacini di traffico, Piani di bacino

ART.9

Generalità

Ai fini della presente legge, per bacino di traffico si intende un ambito territoriale nel quale, tenuti presenti la intermodalità ed il sistema viario, è attuato un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

La delimitazione territoriale dei bacini tiene conto delle esigenze:

- a. lavorative
- b. scolastiche
- c. turistiche
- d. sociali
- e. economiche

e viene definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

Nella fase della predisposizione ed approvazione del Piano Regionale dei Trasporti, il bacino di traffico viene delimitato dall'ambito territoriale di ciascuna provincia.

ART. 10

Piani di bacino: contenuti e procedure

Il Piano di bacino, che sostanzia la specificazione e l'articolazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, è elaborato nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Piano Regionale e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale ai sensi del IV comma del precedente articolo 5.

Il Piano di bacino deve contenere:

- a) il complesso dei servizi costituenti la rete di bacino, ivi inclusi quelli per il trasporto a fune, nonché le linee interbacino;
- b) le modalità di integrazione e coordinamento a livello spaziale e intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;
- c) l'individuazione delle unità di rete di cui al successivo articolo 11 ed il loro sistema di gestione;
- d) gli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare il livello di offerta del trasporto pubblico;
- e) i programmi di investimenti annuali e pluriennali coerenti e compatibili con le previsioni dei programmi finanziari regionali;
- f) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus.

La Giunta Regionale, o per essa il competente Settore, promuove le necessarie reciproche intese tra Amministrazioni provinciali, CC.MM. e Comuni per addivenire alla predisposizione del Piano di bacino cui tali Enti sono interessati, fissando il termine di redazione del Piano.

Il Piano di bacino è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

Alla eventuale revisione ed aggiornamento del Piano si procede mediante conferenze indette con procedura e modalità stabilite dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

Qualora alla predisposizione del Piano di bacino non si provveda entro il termine di cui al 3° comma del presente articolo, la Giunta Regionale lo predispone tramite gli Uffici Regionali competenti e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

Nelle more della formazione, approvazione ed esecutività del Piano di bacino, i provvedimenti riguardanti i contenuti tipici del Piano sono adottati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare.

TITOLO V

Gestione dei servizi di Trasporto pubblico locale

CAPO I - IN GENERALE

ART. 11

Tipologia dei servizi

La rete dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma è composta da unità di rete.

L'unità di rete è l'unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato scomporre la rete stessa.

L'unità di rete è costituita da una o più linee che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente.

I servizi di trasporto pubblico locale ai fini della presente legge, si distinguono in:

- a) *servizi di bacino*: svolgentesi interamente all'interno di un medesimo bacino di traffico;
- b) *servizi interbacino*: colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi quelli interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.

I servizi di cui al precedente comma, avuto riguardo alle loro finalità e caratteristiche, si distinguono in servizi ordinari, speciali, di Gran Turismo, occasionali e sperimentali.

Sono ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti.

Sono speciali i servizi prevalentemente destinati a determinati gruppi di utenti, quali lavoratori e studenti.

I servizi di Gran Turismo sono quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche panoramiche, storiche o altri particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

Tali servizi sono di norma raccordati con le previsioni dei piani turistici.

I servizi occasionali hanno lo scopo di soddisfare particolari esigenze derivanti da eventi contingenti e con durata, di norma, non superiore al mese.

Sono considerati sperimentali i servizi che hanno lo scopo di accertare elementi e caratteristiche attinenti al traffico, omero d'adeguare le modalità d'esercizio alle effettive esigenze.

La loro durata non è superiore, di norma, a mesi tre.

I servizi di trasporto pubblico locale ordinari, speciali e di Gran Turismo debbono essere contemplati, a seconda delle loro caratteristiche, negli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale di cui ai precedenti titoli III e IV.

ART. 12

Gestione

I servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1 della Legge-quadro 10 aprile 1981, N. 151, sono gestiti in uno dei seguenti modi:

- a. in economia degli Enti locali;
- b. mediante aziende speciali;
- c. in regime di concessione.

ART. 13

Regime della concessione: generalità

La gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale è accordata ad Enti locali nonché ad aziende pubbliche e private che abbiano tra gli scopi istituzionali l'esercizio del trasporto pubblico, e agli altri soggetti di cui al successivo articolo 25.

La concessione non può eccedere il periodo di 7 anni consecutivi ed ininterrotti e può essere rinnovata.

I soggetti concedenti sono individuati dalla presente legge e dalle vigenti norme dello Stato.

La concessione viene accordata a soggetti di comprovata idoneità tecnica e finanziaria ed è soggetta al pagamento della relativa tassa prevista dalle leggi regionali.

ART. 14

Norma transitoria

In attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale, la gestione dei servizi è proseguita sulla base degli atti di affidamento e delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli adempimenti di cui al successivo articolo 24.

CAPO II - SOCIETÀ DI GESTIONE A CAPITALE PUBBLICO

ART. 15

Finalità

La Regione promuove la costituzione di Società per Azioni a capitale pubblico per la gestione dei servizi di trasporto, per la gestione di altri servizi comunque connessi ai vari modi di effettuazione del pubblico trasporto.

Le Società di gestione promosse dalla Regione hanno il compito di esercitare il servizio dei trasporti in uno o più bacini, in conformità ai piani di trasporto di cui ai precedenti Titoli III e IV ed alle direttive generali impartite dalla Regione.

Le Società promosse per la gestione di altri servizi connessi, comunque, all'attività di pubblico trasporto, devono essere in ogni caso a prevalente capitale pubblico.

ART. 16

Partecipanti

Il capitale delle Società di gestione è sottoscritto dalla Regione, Province, Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Enti pubblici e di diritto pubblico, Società di Trasporti a prevalente capitale pubblico.

Lo Statuto tipo delle Società di gestione è approvata dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

In ogni caso di dissenso decide il Consiglio Regionale.

ART. 17

Bilancio

Il complesso dei servizi affidati alle Società Pubbliche di gestione deve essere eseguito in condizione di pareggio di bilancio.

Concorrono a determinare i ricavi delle Società di gestione i prodotti del traffico ed i contributi pubblici erogati in considerazione degli oneri derivanti dal carattere sociale del trasporto.

Per i servizi a prevalente carattere sociale si intendono quei servizi che comportano costi che, in base ad analisi economiche preventive non trovano copertura nei ricavi e contributi di cui al comma precedente.

La prestazione di particolari servizi di carattere prevalentemente sociale che saranno richiesti dagli Enti locali avviene alla condizione che i contributi richiesti alla Società di Gestione e riconosciuti necessari, secondo il bilancio di previsione, siano stati approvati dagli Enti richiedenti il servizio ed effettivamente erogati alle Società di gestione.

ART. 18

Capitale

Il capitale può essere versato parte all'atto della costituzione e parte in quote successive secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi.

La sottoscrizione del capitale delle Società di gestione può avvenire anche mediante conferimenti di immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile. In tal caso, la stima dei valori commerciali correnti dei beni conferiti è effettuata a norma dell'art. 2343 c.c.

ART. 19 Partecipazione della Regione

La Regione sottoscrive il capitale azionario delle Società di gestione mediante conferimento in denaro od in immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile.

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, provvede alla Definizione ed articolazione degli interventi pubblici.

In caso di conflitto decide il Consiglio Regionale.

I conferimenti di cui al primo comma possono essere effettuati anche a favore di società di gestione già costituite.

ART. 20 Interventi finanziari

La Regione, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente, può:

- a) sottoscrivere quote del capitale sociale delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante il conferimento di beni ed impianti;
- b) contrarre mutui che si rendessero necessari per partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale delle società di gestione;
- c) rilasciare fidejussioni a favore delle società di gestione e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico per i programmi di spesa in materiale rotabile e per il capitale circolante e necessario nelle more di erogazione dei contributi di investimento e di esercizio.

ART. 21 Spese di costituzione delle società

Le spese di costituzione delle società possono essere poste a carico della Regione.

ART. 22 Organici del personale delle società di gestione

Gli organici e le eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle società di gestione con la maggioranza dei 2 terzi dei membri del Consiglio.

Essi sono, comunque, condizionati alla approvazione della Regione ai sensi del R.D.L. 8.1.1931 n. 148.

Le assunzioni del personale, successive alla costituzione della società di gestione, sono effettuate esclusivamente per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, ad eccezione dei dirigenti e del personale dei due livelli iniziali previsti dalle Tabelle delle qualifiche allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria vigente, tranne i bigliettai.

Il trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato dal CCNL di categoria e dal contratto integrativo aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Disciplina delle funzioni amministrative

CAPO I - TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE E FILOVIARIE

ART. 23

Concessione: rinvio

La concessione all'impianto e all'esercizio di tramvie e linee automobilistiche e filoviarie può essere assentita nei casi contemplati dai programmi dei trasporti in cui le linee ricadono ed a favore dei soggetti di cui alla presente legge.

Le concessioni di linee che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune sono accordate dal Sindaco del Comune stesso, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto dei programmi regionali.

ART. 24

Istanza di concessione

Le istanze per conseguire la concessione di unità di rete di cui al precedente capo sono presentate all'Ente abilitato ad assentirle per attribuzione propria o delegata, entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività del programma dei trasporti in cui le linee sono contemplate.

Al fine di consentire all'Ente medesimo l'adozione di atti confirmatori o di modifica di concessioni in essere alla data di esecutività I del programma in cui le linee concesse o affidate sono

contemplate, i concessionari inoltrano apposita richiesta nello stesso termine indicato al 1° comma.

L'istanza di richiesta deve contenere:

a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;

b) l'individuazione, nel relativo strumento programmatico, della unità di rete della quale è chiesto l'esercizio in concessione.

ART. 25

Concessioni: istruttoria, esame comparativo e preferenza

L'Ufficio che riceve l'istanza ne accerta la regolarità e la completezza e può chiedere all'istante ogni informazione e documentazione utile alla individuazione del soggetto e dell'oggetto della richiesta.

Le richieste di concessione per una stessa unità di rete, se ritenute regolari e complete da parte dell'Ufficio ricevente, sono assoggettate ad esame comparativo, da parte dell'Ufficio stesso, ai fini dell'individuazione dell'ordine di preferenza.

Hanno diritto di preferenza, tenuto conto della idoneità tecnica e finanziaria delle singole aziende richiedenti, nell'ordine:

- 1° I concessionari di unità di rete per le quali quella richiesta in concessione costituisca una diretta integrazione;
- 2° I concessionari di unità di rete finitime;
- 3° Le cooperative di lavoratori;
- 4° Le cooperative di datori di lavoro esercenti il trasporto pubblico locale.

ART. 26

Definizione del rapporto di concessione

L'accoglimento dell'istanza e, se del caso la formulazione del giudizio comparativo spettano alla Giunta Regionale o all'Ente delegato ove si sia determinata la delega della funzione.

Il provvedimento, ivi incluso il diniego opposto ai richiedenti in concorrenza, sono atti amministrativi definitivi.

Con lo stesso provvedimento è approvato lo schema di disciplinare.

Successivamente, l'Ufficio preposto al servizio provvede ad acquisire le sottoscrizioni delle parti, previo accertamento dell'avvenuto versamento della tassa di concessione, al repertorio dell'atto esecutivo ed a promuoverne, se del caso, la registrazione fiscale.

ART. 27

Contenuto dell'atto di concessione

L'atto di concessione deve contenere tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrative ed economico che regolano la concessione, durata e decorrenza della stessa, nonché l'obbligo inerente al trasporto degli effetti postali, sempre che esso sia compatibile con le modalità di gestione del servizio.

In caso contrario, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese per garantire il trasporto degli effetti postali.

È vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico salvo espressa autorizzazione del concedente, per esigenze di pubblico interesse, a condizione che:

- il costo del servizio risulti inferiore;
- trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico a linee di più vasto interesse;
- la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadano sul concessionario.

E' parimenti vietata la cessione della concessione, salvo espresso provvedimento del concedente, motivato da esigenza di pubblico interesse ed alle condizioni in esso indicate.

ART. 28

Concessione: notificazioni e pubblicità

I provvedimenti di concessioni sono notificati, a cura dell'Amministrazione competente, al richiedente ed agli Enti, uffici e soggetti interessati, per gli adempimenti di loro competenza ed entro dieci giorni dalla data del loro rilascio.

Gli stessi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ad iniziativa dell'Ente concedente.

ART. 29

Cessazione di efficacia provvedimenti di concessione

I provvedimenti di concessione cessano la loro efficacia per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinunzia;
- c) revoca;
- d) decadenza.

Il mancato rinnovo delle concessioni o la loro decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente, con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

ART. 30

Concessione: scadenza del termine

La concessione cessa di aver efficacia alla scadenza del termine.

I procedimenti scaduti possono essere rinnovati previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento e nel disciplinare.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Ente concedente almeno 12 mesi prima della scadenza.

ART. 31

Concessione: rinunzia

L'esercente un servizio di trasporto pubblico locale, che intenda rinunciare alla attività concessa, deve farne dichiarazione autenticata all'Ente concedente, senza apporvi alcuna condizione.

La rinunzia è accertata dall'organo competente con atto che ha funzione liberatoria per il rinunziante.

ART. 32

Concessioni: revoca

L'Ente concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengono meno le ragioni di pubblico interesse che determinarono la concessione.

ART. 33

Decadenza della concessione

Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

- a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione, oppure iniziandolo lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità;
- b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente concedente o ne ostacoli i provvedimenti, omero commetta gravi e ripetute irregolarità;
- c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel disciplinare;
- d) venga a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
- e) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.

La pronuncia di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimare al concessionario con lettera raccomandata AR ed avviene trascorsi 40 giorni dalla data della seconda diffida; tra la intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 20 giorni.

La decadenza si estende a tutte le concessioni di cui è titolare il concessionario, quando questi abbia perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro.

ART. 34

Concessione: pubblicità dei provvedimenti di cessazione

I provvedimenti di accettazione della rinuncia e di pronuncia della revoca e della decadenza, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sono notificati a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte, agli Enti ed agli Uffici interessati, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI

ART. 35

Procedure

La valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio da autorizzare da parte della Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, è effettuata dai competenti servizi del Settore trasporti o da quelli dell'Ente delegato, ed è dagli stessi comunicata alla predetta Direzione.

La stessa procedura è seguita relativamente alle autorizzazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di autobus in servizio di linea.

I servizi occasionali e sperimentali di cui al precedente articolo 11 possono essere autorizzati con provvedimento della Giunta Regionale.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana disposizioni amministrative per la disciplina del rilascio del parere di cui al primo comma.

CAPO III - AUTOSTAZIONI

ART. 36

Disciplina

La opportunità dell'impianto di stazioni ad uso di una o più linee automobilistiche deve essere contemplata nel Piano Regionale dei Trasporti o nel Piano di bacino.

I relativi progetti sono approvati dalla Giunta Regionale o dall'Ente delegato, previo nulla-osta, ai fini della sicurezza, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

L'approvazione dei progetti è subordinata a concessione comunale ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza dei lavori.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune, hanno l'obbligo di concorrere alle relative spese di esercizio e di ammortamento degli impianti, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, tenendo conto del maggiore o minore uso dell'impianto da parte dei singoli concessionari stessi.

L'impianto e l'esercizio delle autostazioni sono soggetti al regime della concessione per la durata massima di anni 30.

Il regime concessionario è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 23 e seguenti, in quanto applicabili.

CAPO IV - TRASPORTO MERCI

ART. 37

Albo degli autotrasportatori

La tenuta dell'Alba Provinciale degli autotrasportatori viene effettuata in osservanza delle disposizioni dello Stato di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per delega assentita dallo Stato alle Regioni.

CAPO V - NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI INTERNI

ART. 38

Rinvio

La disciplina delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti della navigazione interna, di cui al precedente articolo 4, è rinviata ad apposito regolamento del Consiglio Regionale, da emanare sulla base dei seguenti criteri e indirizzi generali:

- a) la regolamentazione delle funzioni deve essere preceduta da intese con una o più Regioni aventi analoghe situazioni fluviali e lacuali;
- b) le disposizioni regolamentari debbono essere uniformate alle norme legislative ed ai regolamenti regionali vigenti in materia di difesa dell'ambiente ed ecologia, di urbanistica e assetto del territorio, di opere pubbliche lacuali e fluviali, di turismo, di agricoltura e di pesca nelle acque interne;
- c) la navigazione interna è, di norma, consentita con natanti non azionati da motore, salvo che trattasi di natanti adibiti al servizio di sorveglianza e di sicurezza, salvo specifiche fattispecie per le quali deve essere, tra l'altro, precisato:
 - le zone e i tratti navigabili;
 - i tipi di natanti ammessi, la potenza massima da installare e la velocità massima consentita;
 - le fasce orario di navigazione;
 - le distanze di rispetto degli abitati, campeggi ed altre strutture turistiche, oasi di protezione ittica, segnali collocati in acqua;

- d) le disposizioni debbono mirare a garantire i divieti di scarico dei rifiuti, oggetti di scarto, residui di combustione e, in genere, di sostanze pericolose o inquinanti;
- e) i tratti fluviali utilizzabili per la fluitazione debbono essere rigorosamente individuati;
- f) nella disciplina delle funzioni delegate dallo Stato in materia di sicurezza dei mezzi addetti ai servizi di linea, sono osservate le disposizioni dello Stato;
- g) le disposizioni regolamentari sono emanate in osservanza delle norme di cui alla presente legge ed, in particolare, di quelle che concernono la vigilanza, le sanzioni, la delega di funzioni nonché ogni altra funzione avente carattere generale e, in quanto tale, estensibile alla specifica materia di cui al presente articolo.

CAPO VI - DEL PERSONALE

ART. 39

Equo trattamento

Il Consiglio Regionale approva gli organici del personale delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea di competenza regionale.

La Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, tra l'altro:

- a) decide sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica;
- b) autorizza le assunzioni in deroga ai limiti di età;
- c) dirime le controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee di carattere locale;
- d) vigila sull'applicazione delle norme sull'equo trattamento;
- e) autorizza l'esonero del personale dalle aziende che esercitano trasporti pubblici locali.

CAPO VII - DELEGAZIONE E SUBDELEGAZIONE DI FUNZIONI REGIONALI

SEZIONE I

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE E FILOVIARIE

ART. 40

Concessione

La concessione dei servizi di autolinee, tramvie e filovie che interessano più Comuni, è delegata alla Provincia nel cui territorio sono esercitati.

Se i Comuni collegati appartengono a diverse Province, la competenza delegata spetta alla Provincia nel cui territorio si svolga la massima parte del percorso.

La delega concerne tutte le funzioni amministrative in materia di concessione di cui al Titolo VI, capo I della presente legge.

Per le ulteriori attribuzioni delegate connesse con il rapporto concessorio, si rinvia ai successivi articoli della presente legge.

Sono altresì delegate alla Provincia le autorizzazioni di cui al I e II comma del precedente articolo 35.

Resta ferma la competenza regionale allorché trattasi di servizi che interessino territori di Regioni contermini.

Gli Enti delegati possono avvalersi dei servizi tecnici e amministrativi regionali prima di decidere sulle domande di concessione.

ART. 41
Autostazioni

La concessione all'impianto e all'esercizio delle autostazioni è delegata ai Comuni nel cui territorio deve essere ubicata l'autostazione.

ART. 42
Albo provinciale degli autotrasportatori

Le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'Alba Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con legge 6.6.1974, n. 298, sono subdelegate alle Province. Le Province esercitano le funzioni subdelegate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 6.6.1974, n. 298 e delle disposizioni regionali.

ART. 43
Servizi da noleggio e da piazza

Le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza, nonché numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai predetti servizi, rese esecutive dai competenti organi di controllo, devono essere approvate dalla Giunta Regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare ed in conformità con i piani di bacino, come previsto dal punto f) dell'art. 10 della presente legge.

SEZIONE II
NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

ART. 44
Rinvio

Ai sensi del precedente art. 4 la delega agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti della navigazione interna, è resa operativa con regolamento del Consiglio Regionale.

SEZIONE III
DELEGA: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 45
Rinvio

Le disposizioni riguardanti gli aspetti finanziari della delega sono contemplati nei successivi articolo 75 e 79.

Al comando o all'assegnazione di personale regionale agli Enti delegati si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Nell'esercizio delle funzioni delegate debbono essere osservate le norme di cui alla presente legge e le previsioni e prescrizioni degli strumenti programmatici da essa contemplate, nonché le direttive e procedure fissate dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

ART. 46 Avocazione

Gli Enti delegati devono provvedere, nelle materie di rispettiva competenza, nei termini di cui alla presente legge e, in mancanza, entro 180 giorni dalla presentazione delle istanze o dal verificarsi degli eventi.

I termini previsti dal comma precedente sono interrotti, per una sola volta, a causa di esigenze istruttorie o al fine di permettere la regolarizzazione delle istanze.

La Regione, trascorso inutilmente il termine entro il quale l'Ente delegato deve pronunciarsi, adotta, su istanza degli interessati o d'ufficio, le misure e i provvedimenti previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di inadempienza o di inattività degli Enti delegati.

TITOLO VII Programmi finanziari CAPO I GENERALITA

ART. 47 Tipologia

La Regione adotta programmi poliennali e annuali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali.

I programmi poliennali sono riferiti allo stesso periodo contemplato dal piano di sviluppo regionale.

I programmi annuali e poliennali vengono raggruppati:

- a) per tipo di previsione programmatica regionale e di bacino;
- b) per tipo e categoria di trasporti;
- c) per tipo di gestione del trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 12.

ART. 48 Coerenza con i programmi del trasporto pubblico locale

I programmi di cui al precedente articolo 47 sono indirizzati alla realizzazione dei programmi del trasporto pubblico locale di cui ai titoli III e IV della presente legge.

ART. 49 Obiettivo dei contributi di esercizio

I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:

- a) il corso economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.

Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta Regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta Regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

ART. 50

Costi di esercizio

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro:

- a. i costi di trazione per tipo di servizio;
- b. il costo del personale;
- c. i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.

ART. 51

Finalità dei contributi di investimento

I contributi per investimenti sono destinati:

a) all'acquisto di autobus di linea urbana, suburbana ed extraurbana, tram, filobus tutti di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13.8.1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 493 e successive variazioni, e di altri mezzi di trasporto di persone;

b) alla costruzione, all'ammodernamento ed all'ampliamento di infrastrutture, di impianti fissi di tecnologie di esercizio e di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito può essere destinato non più del 25% dell'importo a disposizione per contributi d'investimento. La predetta percentuale può essere superata nel corso di un esercizio finanziario purché non lo sia mediamente nell'arco del quadriennio 1981-1984 e della validità dei piani triennali di sviluppo.

I programmi di investimento prevedono inoltre specifiche quote da utilizzare per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Per il trasporto a fune i contributi sono erogati soltanto per le gestioni in economia da parte di Enti Locali o loro Consorzi od Associazioni e per quelle affidate ad aziende a totale o prevalente capitale pubblico.

Le tecnologie di esercizio e di controllo di cui alla lettera b) del presente articolo comprendono attrezzature ed apparecchiature fisse e mobili, emettitrici di documenti di viaggio, obliteratrici, apparecchi di lettura dei nastri magnetici elaborati dai precedenti apparecchi.

ART. 52
Formazione dei programmi finanziari

I programmi finanziari di investimento e di esercizio sono predisposti ed approvati con la procedura di cui al precedente articolo 6.

I programmi annuali debbono essere approvati entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e i relativi costi complessivi vanno contenuti entro i limiti quantitativi indicati dai bilanci pluriennali all'epoca vigenti. Tali programmi possono essere sottoposti a revisione entro il successivo 30 aprile, in rapporto agli stanziamenti di spesa dei singoli bilanci annuali.

La erogazione dei contributi è subordinata all'inoltro di apposita istanza in conformità di quanto stabilito dai successivi articoli del presente Titolo VII.

ART. 53
Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus

Il contributo regionale per investimenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 51 è fissato nella misura del 75%, IVA compresa, della spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa riconosciuta ammissibile è quella risultante dal prezzo di fattura del veicolo in allestimento standard aumentato dell'IVA, e del prezzo dei seguenti accessori ove installati, porte elettropneumatiche, impianto di riscaldamento e poggiatesta.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, può stipulare specifiche convenzioni con case costruttrici di materiale rotabile, ai fini della fissazione di prezzi di vendita e di condizioni di consegna in favore di esercenti il trasporto pubblico locale.

L'istanza per l'erogazione del contributo, redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, è presentata all'Ente abilitato a provvedere.

Alla domanda sono allegati:

- a) la fattura in copia autenticata relativa al materiale per il quale si chiede l'erogazione del contributo;
- b) la carta di circolazione in copia autentica, completa di documenti che legittimano la proprietà del materiale acquistato;
- c) la domanda deve altresì contenere la dichiarazione che l'esercente applichi al proprio personale il contratto nazionale collettivo di lavoro in vigore;
- d) l'attestato vistato da parte di competenti Uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione che trattasi di veicolo rispondente ai requisiti fissati da apposite norme statali per l'ammissibilità a contributo;
- e) il listino della casa costruttrice, in vigore all'atto dell'acquisto del veicolo.

Alla erogazione del contributo di cui al presente articolo si provvede con delibera di Giunta Regionale.

ART. 54
Contributi per investimenti diversi

Il contributo regionale per investimenti di cui alla lettera b) del precedente articolo 51 e al penultimo comma dello stesso articolo è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile è quella risultante dal progetto esecutivo dei lavori o dalle fatture qualora trattasi di sole forniture.

L'istanza di erogazione del contributo, redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, è presentata all'Ente abilitato a prevedere, corredata dei documenti tecnici e dei titoli di spesa di cui al precedente comma nonché della concessione comunale di cui alla legge n. 10/1977 per i soli casi nei quali essa è prescritta.

Il contributo regionale per i lavori ed opere contemplati in progetti esecutivi per i quali sancita la concessione di cui alla predetta legge, può essere assegnato soltanto ad avvenuta approvazione dei relativi progetti.

L'approvazione implica la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

L'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere sono disciplinati dalle disposizioni regionali vigenti in materia di lavori pubblici.

La erogazione del contributo avviene con procedimento di Giunta Regionale previo verbale, approntato dal Settore trasporti, di avvenuta esecuzione delle opere, qualora trattasi di impianti fissi e di conteggio finale.

Sulla base del contributo assegnato, la Giunta Regionale può disporre l'erogazione di acconti, in rapporto ai lavori già eseguiti e, comunque, per quote non superiori al 60% del contributo stesso. Alla erogazione dei contributi relativi a sole forniture, si fa luogo con procedimento di Giunta Regionale.

ART. 55

Vincolo di destinazione

Gli esercenti il trasporto pubblico locale che beneficiano di contributi in conto capitale non possono alienare o destinare ad uso diverso i beni per i quali hanno ottenuto i contributi stessi, prima che siano trascorsi almeno 20 anni per gli impianti fissi, e almeno 10 anni per il materiale rotabile; in caso contrario la Giunta Regionale provvede al recupero delle quote annuali residue del contributo concesso, per il materiale rotabile, e al recupero dell'intero contributo erogato, per gli impianti fissi. In caso di cessione del materiale rotabile e di immobili, acquisiti o realizzati con l'intervento finanziario di cui alla presente legge, può essere esercitato il diritto di prelazione da parte della Regione o di Enti Pubblici Locali o d'aziende a totale o prevalente capitale pubblico esercenti il trasporto.

Il prezzo di cessione in favore dell'Ente che provvede all'erogazione del contributo, pari al valore venale dei beni, viene decurtato:

- a) dell'importo corrispondente alla frazione del contributo erogato, rapportato al numero degli anni di cui si compone il periodo di tempo che intercorre dalla data di cessione a quello di scadenza del periodo, rispettivamente di 10 anni per il materiale rotabile e di 20 anni per gli impianti fissi, e decorrente dalla data di erogazione del contributo, con arrotondamento all'anno dei periodi superiori a sei mesi;
- b) dell'intero importo del contributo regionale erogato allorché trattasi di beni immobili.

I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire ai sensi del precedente articolo 19.

CAPO III CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

ART. 56

Programmi

I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono:

- a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;
- b) conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente.

L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali.

L'acconto di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte per lo stesso titolo prima della entrata in vigore della presente legge.

ART. 57

Rilevamento dei costi.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, i competenti uffici della Giunta Regionale provvedono annualmente alla rilevazione dei costi effettivi del trasporto pubblico locale.

Gli esercenti il trasporto pubblico locale allegano ai propri bilanci, o stati di previsione, una tabella di raffronto tra i propri costi effettivi e quelli standardizzati di cui alla lettera a) del precedente articolo 49.

I bilanci sono presentati secondo lo schema-tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il consuntivo delle aziende costituite in Società per Azioni a totale partecipazione pubblica è rappresentato dal bilancio predisposto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

ART. 58

Erogazione dei contributi di esercizio

L'istanza di acconto e quella di conguaglio redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, sono presentate all'ente o all'Ufficio abilitato a provvedere.

La domanda di acconto deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento e deve essere corredata delle certificazioni degli Istituti Previdenziali e Assicurativi attestanti la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria relative al bimestre precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di dichiarata esposizione debitoria, si procede a termini delle vigenti leggi.

L'istanza di richiesta del conguaglio deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere corredata entro il 30 settembre dello stesso anno:

- a) del conto economico dell'esercizio dell'anno di riferimento, redatto su apposito modulo predisposto dal Settore Trasporti della Giunta Regionale;
- b) dell'elenco delle linee esercitate anche con atto di affidamento o autorizzazione statale e/o comunale, compilato su moduli predisposti a cura del predetto Settore;
- c) della copia conforme alle scritture IVA obbligatorie;

- d) della dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, del titolare o legale rappresentante dell'azienda o ente che i dati esposti, relativi alla percorrenza e alle corse bis denunziate nella documentazione esibita, corrispondono a quelle effettivamente effettuate;
- e) della copia autenticata della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) presentata dagli esercenti per l'anno di riferimento;
- f) della copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;
- g) della ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

ART. 59

Delega

I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati ai Comuni per le imprese che esercitano prevalentemente il trasporto pubblico di persone di tipo urbano e comunale. Rimane di competenza della Giunta Regionale l'erogazione dei contributi di esercizio per tutte le altre imprese. La Giunta Regionale accredita in favore dei Comuni le quote di competenza per l'intero esercizio. L'erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso il conto delle somme accreditate, secondo le vigenti disposizioni regionali. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 45 e 46.

TITOLO VIII

Vigilanza e sanzioni

CAPO I

VIGILANZA

ART. 60

In generale

Le funzioni di vigilanza tecnico-amministrativa-contabile attribuite alla Regione in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate attraverso gli Uffici degli Enti abilitati al rilascio dei provvedimenti per competenza propria o delegata.

Sono fatte salve le competenze riservate dalla legge agli organi dello Stato.

La constatazione della inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione è verbalizzata e contestata al trasgressore ed è sommariamente indicata nei registri o documenti tenuti dal trasgressore medesimo ove trattisi di azienda esercente il trasporto.

E' fatto obbligo ai funzionari addetti di rendere note le constatazioni al proprio Ente di appartenenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e alle vigenti disposizioni legislative dello Stato.

Ai fini dell'applicazione dei predetti provvedimenti e delle relative norme di attuazione, il Consiglio Regionale emana disposizioni regolamentari concernenti anche gli adempimenti di competenza della Giunta e degli Enti delegati.

ART. 61

Rapporti con gli Enti delegati

La Giunta Regionale può disporre indagini presso gli esercenti il trasporto pubblico locale ancorché le relative funzioni risultino delegate.

La Giunta Regionale può acquisire, inoltre, presso gli Enti delegati gli elementi di giudizio sulla efficienza dei servizi e sulla efficacia degli interventi in materia di trasporto pubblico locale.

Gli Enti delegati possono avvalersi della consulenza gratuita delle strutture regionali.

Gli Enti stessi inviano ai competenti Uffici della Giunta Regionale copia dei provvedimenti adottati per delega e una relazione semestrale sulle attività svolte.

CAPO II SANZIONI

ART. 62 In generale

Fermo restando quanto altro disposto dalla presente legge in materia di sanzioni concernenti il rapporto di concessione, le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di disposizioni legislative regionali in materia di trasporti e dei relativi regolamenti, sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco omero dal Presidente della Provincia, a seconda delle competenze.

Le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione di norme sui documenti di viaggio e sui colli e bagagli, sono irrogate dal personale di equipaggio o da altro personale legittimato dall'azienda.

A tal fine gli esercenti devono disporre che tali agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme volute dalla legge.

Il verbale di accertamento da redigersi sul formulario predisposto dalla Giunta Regionale deve, in ogni caso, contenere l'indicazione dell'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

ART. 63 Sanzioni amministrative pecuniarie

Chiunque eserciti il trasporto pubblico locale di qualsiasi categoria e modo in assenza dei provvedimenti abilitativi di cui alla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 1.000.000 a un massimo di L. 5.000.000 da determinarsi in concreto da parte dell'autorità in relazione alla entità del servizio abusivamente esercitato.

E fatto obbligo ai funzionari che abbiano constatato l'abusivo esercizio di ordinare l'immediata sospensione.

Nei casi in cui l'esercente non disponga l'immediata sospensione, la sanzione pecuniaria è fissata nel massimo di L. 5.000.000, a prescindere dalla entità del servizio in atto.

L'entità delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata, a partire dall'anno 1984, con atti amministrativi del Consiglio Regionale in relazione al tasso ufficiale di inflazione o deflazione.

Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono versati in conto entrate alla Tesoreria Regionale anche nei casi in cui trattisi di provvedimenti adottati per delega regionale.

ART. 64

Rimozioni delle opere ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore che abbia eseguito opere abusive è tenuto a provvedere a proprie spese alla demolizione delle opere stesse ed al ripristino della situazione preesistente nel termine e con le modalità di cui al procedimento sanzionatorio. Qualora il trasgressore non provveda ai predetti adempimenti nei modi e nei termini stabiliti, le relative opere sono eseguite d'ufficio a cura dei competenti organi pubblici ed a spese della parte inadempiente.

La nota spese è determinata con deliberazione della Giunta Regionale, omero da parte della Giunta Provinciale o di quella Comunale, ove si tratti di funzioni delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui trattisi di rimuovere segnali e tabelle di indicazione, arbitrariamente collocati o non regolamentari.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

CAPO I

NORME TRANSITORIE

ART. 65

Concessioni in atto

In deroga a quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 24, le concessioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate sino alla loro scadenza nonché prorogate ex legge ove alla loro scadenza non risultino esecutivi gli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale.

Resta comunque, salva la facoltà della Regione di disporre con atto della Giunta e preavviso scritto di 30 giorni la cessazione e la modifica di determinati servizi in relazione alla adozione di provvedimenti di provvisoria ristrutturazione del trasporto locale.

La riassegnazione dei predetti servizi è effettuata ai sensi del precedente art. 25 ma con priorità nei riguardi dei vettori già in precedenza concessionari dei servizi medesimi.

ART. 66

Risoluzione del rapporto

In caso di mancata assegnazione di linee o gruppi di linee, previsti dagli strumenti programmatici, la Regione riconosce l'indennizzo di cui agli artt. 67 e 30 della L.R. 3.10.78, n. 64 e può rilevare, a parità di condizioni, con il mercato corrente, i beni connessi alla produzione del servizio ritenuti utilizzabili, considerato lo stato d'uso, e necessari.

Il valore del bene da acquistare è accertato dalla Commissione di cui all'art. 29 della predetta legge n. 64/1978, la quale definisce il prezzo di cessione in contraddittorio con i proprietari.

Dall'importo del corrispettivo viene proporzionalmente detratto l'ammontare dell'intervento finanziario sostenuto dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, per l'acquisto dei beni rilevati.

ART. 67

Indennità tecnico - organizzativa

In sede di liquidazione delle imprese concessionarie non riassegnatarie di cui al precedente art. 66, viene riconosciuto un indennizzo, per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione, calcolato nella misura dello 0,50 del costo/km. medio, riferito agli ultimi tre anni, ammesso per l'azienda in sede di liquidazione dei contributi di esercizio, moltiplicato per il numero dei chilometri realmente effettuati con trasporto di persone sulle linee concesse nell'ultimo anno solare di esercizio.

ART. 68

Personale

Il personale dipendente, ad eccezione di quello con qualifica di dirigente che risulti adibito ai servizi dalle Società di gestione dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene trasferito con il consenso degli interessati alle dipendenze di queste.

Il contingente di personale trasferibile non può essere superiore, per ciascuna qualifica, alla consistenza dell'organico al 31 dicembre 1980.

In ogni caso al personale trasferito non possono essere riconosciute qualifiche attribuite in contrasto con le modalità stabilite dalla legge n. 30 del 1.2.1978.

Vengono altresì trasferiti alle società di gestione i fondi di anzianità previsti per legge.

Possono essere inoltre assunti, previo parere del Settore Trasporti della Regione, per essere destinati alle funzioni corrispondenti alle effettive esigenze di esercizio delle società di gestione, i titolari delle aziende rilevate che abbiano in esse prestato la loro opera in modo prevalente e continuativo almeno dal 31 dicembre 1975, a condizione che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, che siano consenzienti, che siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano versamenti contributivi effettivi, ai tini previdenziali, tali da garantire il diritto al raggiungimento dell'età massima consentita per il collocamento a riposo.

Essi possono essere inquadrati con le qualifiche previste nelle tabelle del CCNL degli autoferrotranviari, internavigatori e lavoratori delle autolinee private del 1976 (Testo Unico), sulla base delle esigenze delle società di gestione, delle capacità professionali e tenuto conto, per quanto possibile, delle mansioni svolte. L'attribuzione delle qualifiche professionali deve avvenire con riferimento alle dimensioni, caratteristiche ed esigenze delle società di gestione.

All'accertamento delle capacità professionali provvede il Consiglio di Amministrazione delle società con gli stessi criteri da queste stabilite nei regolamenti per l'assunzione del personale.

ART. 69

Partite pregresse da definire

La Giunta Regionale è autorizzata a definire le partite connesse con la situazione sussistente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 151, in ogni caso sostenute da specifiche disposizioni legislative regionali, riguardanti i contributi di esercizio.

ART. 70

Per i contributi relativi ad impianti fissi già realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge

10.4.1981, n. 151, si può provvedere alla riliquidazione del contributo stesso previo verbale di fine lavori e conto finale del costo dell'opera.

ART. 71

Leasing- Rinvio

Le operazioni di leasing sono consentite secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 16.9.1982,n. 77.

ART. 72

Operatività della delega

In attesa della operatività dei provvedimenti di delegazione e subdelegazione delle funzioni amministrative in favore degli Enti Locali, le funzioni stesse sono esercitate dagli organi regionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 73

Spese per i piani di bacino

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni nelle spese da sostenere per le predisposizioni dei piani di bacino di cui al precedente art. 10.

La misura del contributo è fissata nel 70% della quota spettante a ciascun Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti e nel 50% per i restanti Comuni.

L'entità delle spese da emettere a contributo deve risultare da un computo previsionale approvato dai Comuni del bacino, contenente il piano di riparto delle quote di spesa a carico di ciascun Comune.

Il contributo regionale è concesso per una sola volta, in prima applicazione della presente legge.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata alla effettuazione delle spese necessarie qualora si determinino le fattispecie di cui al penultimo e ultimo comma del precedente art. 10.

ART. 74

Ricerche e studi

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.

Le attività di studio e di ricerca possono essere effettuate anche mediante convenzioni a titolo oneroso con istituti ed organismi specializzati.

Ai fini della determinazione dei valori di cui all'art. 66 della presente legge, la Commissione di cui all'art. 29 della L.R. 3.10.1978, n. 64, o parte di essa, può compiere sopralluoghi.
Le relative spese sono poste a carico del bilancio regionale.

ART. 75

Oneri connessi con la delega

Gli oneri conseguenti alla delegazione e alla subdelegazione delle funzioni amministrative regionali agli Enti Locali sono posti a carico della Regione.
Circa l'operatività, gli oneri per l'attuazione della delegazione, si richiama il contenuto del precedente art. 72.

ART. 76

Applicazione del T.U. indennità di buonuscita per gli agenti esonerati

La Giunta Regionale, per ciascuno degli agenti dipendenti da imprese o Enti che gestiscono trasporti pubblici non statali nella Regione, e delle società di gestione, di cui all'art. 10 della L.R. 14.9.1976, n. 52 e successive modificazioni, che cessa dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1.1.1982, è autorizzata a corrispondere un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal contratto in vigore e quello del contratto A.N.A.C. o F.E.N.I.T. per il periodo dalla data di assunzione, fino al 31 dicembre 1981.
Sono esclusi dal contributo, di cui al comma precedente, le imprese o aziende che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto non in regime di concessione.
La Giunta Regionale può provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti mediante stipulazione con istituti specializzati di apposite polizze per la copertura della differenza tra i due trattamenti sopraindicati.

ART. 77

Modalità per l'erogazione dei contributi

Le Imprese e gli Enti che intendano beneficiare dei contributi previsti dall'art. precedente devono inoltrare domanda, con le modalità di cui alla lettera a) del precedente art. 24, da presentare all'Ente abilitato a provvedere, a partire da 6 mesi prima della prevista data di esonero e non oltre 3 mesi dall'esonero stesso.

La domanda deve essere corredata di un prospetto comparativo, predisposto a cura del Settore Trasporti della Giunta Regionale, di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente in applicazione del vigente contratto nazionale collettivo autoferrotranvieri, con quella risultante in base al contratto A.N.A.C., o F.E.N.I.T.

Il prospetto comparativo deve riportare in calce apposita dichiarazione di veridicità sui dati esposti e i calcoli effettuati, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e giurata davanti al Pretore competente per territorio.

Alle imprese che ne facciano richiesta può essere accordato un acconto del 90% sulla integrazione dell'indennità di buonuscita per il personale da collocare in quiescenza entro il trimestre successivo, risultante da dichiarazione giurata. In tal caso, l'impresa l'obbligo di erogare al dipendente l'intera indennità di buonuscita spettante, in un'unica soluzione.

ART. 78
Organizzazione degli Uffici

Il Settore Trasporti della Giunta Regionale è strutturato e organizzato in coerenza con l'assetto funzionale risultante dalla presente legge.

Le relative determinazioni sono adottate in sede di legislazione generale sulla organizzazione degli Uffici regionali o con specifiche norme legislative.

Al fine di perseguire il più razionale, tempestivo ed economico svolgimento dei compiti istituzionali, gli Uffici del Settore Trasporti debbono:

a) avvalersi di sistemi di meccanizzazione dei servizi tecnici e amministrativi secondo le tecniche più avanzate della gestione aziendale pubblica;

b) adottare la tecnica della modellistica sia nei rapporti con gli Enti Locali delegati che con organismi ed istituzioni nei confronti dei quali viene instaurato un rapporto di tipo continuativo o ricorrente;

c) avvalersi delle tecniche dell'informatica ai fini della circolazione delle conoscenze, utilizzando apposite apparecchiature armonizzate nel contesto del sistema informatico regionale e tali da consentire l'instaurazione ed, in particolare, con gli Enti Pubblici Locali delegati. [sic]

I provvedimenti relativi alla attuazione delle metodologie e delle tecniche, di cui alle precedenti lettere a) b) e c) del presente articolo, sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta del Componente preposto al settore trasporti.

Le metodologie e le tecniche organizzative di cui al presente articolo debbono principalmente favorire:

1. La determinazione dei fabbisogni di natura tecnica e finanziaria nel Settore dei Trasporti pubblici locali;
2. La effettuazione di rilevazioni statistiche e la conseguente classificazione, elaborazione e pubblicazione dei dati di settore;
3. La effettuazione del controllo di produzione circa la effettiva e puntuale realizzazione dei piani e programmi regionali;
4. L'acquisizione dei dati di cui all'art. 7 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151.

Alle spese conseguenti alla attuazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui alla presente legge.

Per l'espletamento dei compiti la cui complessità di ordine amministrativo, tecnico o giuridico postuli l'apporto concomitante di più settori organizzativi e di capacità professionali di diversa natura, la Giunta Regionale può costituire gruppi di lavoro intersettoriali o interdipartimentali stabilendone modalità operative, finalità e termini.

In relazione alla specificità dei problemi, la Giunta può chiamare a far parte dei gruppi di lavoro funzionari dello Stato - designati dai competenti organi statali, rappresentanti delle forze sociali, nonché datoriali di settore.

Ai componenti i gruppi di lavoro, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti gli emolumenti di cui alla L.R. n. 35 del 10.8.1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 79
Abrogazioni

Sono abrogate le norme legislative in contrasto con la normativa di cui alla presente legge.

ART. 80
Finanziamento

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata, per l'anno 1983, in complessive L. 60.888.700.000, e così suddivisa:

- 1) per oneri, spese e conferimenti di cui agli artt. 19, 20 e 21 L. per memoria
- 2) per contributi di esercizio (artt. 49, 56, 58 e 59) L. 38.288.700.000
- 3) per contributi di investimento (artt. 51, 52, 53 e 54) L. 20.000.000.000
- 4) per esecuzione d'ufficio di lavori in danno (art. 64) L. per memoria
- 5) per spese di rilevamento aziendale (artt. 66 e 67) L. 2.500.000.000
- 6) per redazione piani di bacino (art. 73) L. per memoria
- 7) per convegni, studi e ricerche (art. 74) L. per memoria
- 8) per oneri connessi con la delegazione di funzioni agli Enti Locali (art. 75) L. per memoria
- 9) per la meccanizzazione e informatizzazione dei servizi di settore (art. 78) L. per memoria
- 10) per indennità di fine servizio ai dipendenti delle aziende di trasporto (artt. 68, 76 e 77) L. 100.000.000
- 11) per contributi di esercizio relativamente ad epoche anteriori alla legge n. 151 del 1981 (art. 69) L. per memoria

Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a L. 38.288.700.000 con lo stanziamento già iscritto al cap. 1958 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, di nuova denominazione "Contributi di esercizio agli esercenti il trasporto pubblico locale"
- b) quanto a L. 20.000.000.000:
 - per L. 5.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899 - partita istituita con la legge regionale n. 89 del 16 dicembre 1982 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 (fondi regionali);
 - per L. 15.000.000.000, mediante riduzione di pari importo per competenza e di L. 11.000.000.000 per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983;
- c) quanto a L. 2.500.000.000, mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983;
- d) quanto a L. 100.000.000 con il pari stanziamento già iscritto al cap. 1934 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 2.500.000.000, mentre la partita n. 1 dell'elenco n. 5, allegato al ridetto bilancio, è soppressa.

Lo stanziamento del cap. 1957 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 di nuova denominazione "Contributi per spese di investimento agli esercenti il trasporto pubblico locale", è incrementato di L. 15.000.000.000 per la competenza e di L. 11.000.000.000 per la cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1983 è istituito ed iscritto il cap. 1960 (Sett. 19, tit. II, Sez. IX, cat. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato "Contributi per spese di investimento - Integrazione regionale", con lo stanziamento per competenza di L. 5.000.000.000 e con l'annotazione "Fondi regionali".

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 è, altresì, istituito ed iscritto - nel Sett. 19, Tit. II, Sez. IX, Ctg. III, dest. progr. I, nat. giur. 1 - il cap. 1956 denominato "Indennizzo per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione - Fondi regionali -" con lo stanziamento, per competenza e cassa, di L. 2.500.000.000.

Gli ulteriori oneri, indicati per l'anno in corso, "per memoria", saranno iscritti, ove occorrenti, a partire dall'anno 1984.

Ove nel corso dell'esercizio si verificasse una variazione nell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, le occorrenti variazioni al bilancio sono introdotte a termini dell'art. 41, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Per gli esercizi successivi al 1983, le relative leggi di bilancio o di variazione al bilancio medesimo determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti delle assegnazioni all'uopo disposte da specifiche leggi dello Stato, attraverso la legge 10 aprile 1981, n. 151.

ART. 81

Urgenza ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 Settembre 1983.

SPADACCINI